



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97 in data 05-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEL SETTORE ENTRATE ART. 1, C. 1091, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **Dicembre** alle ore **11:45** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE		X
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		3	2

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) dispone quanto segue:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

Rilevato che questo Comune si è impegnato da alcuni esercizi in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate tributarie ed extra-tributarie;

Considerato che lo strumento di incentivazione previsto dalla norma sopra citata può contribuire all'attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzazione delle entrate proprie, anche alla luce del quadro economico complessivo e delle problematiche, non solo normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla riscossione coattiva;

Vista la Nota di approfondimento IFEL, pubblicata lo scorso 28 febbraio 2019, che fornisce una lettura della disposizione in oggetto coerente con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione;

Considerato che la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali di categoria in data 8 ottobre 2019 hanno condiviso il testo del regolamento e in particolare i criteri di alimentazione e riparto del Fondo incentivante, come risulta da specifico verbale, sottoscritto dalle parti;

Considerato inoltre che il regolamento in oggetto rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta comunale, come disposto dall'art. 48, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di regolamento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale dell'atto, composto da numero 10 articoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la Legge 30.12.2018, nr. 145;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

-di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il regolamento per l'attribuzione degli incentivi al personale ed il potenziamento dell'Ufficio Tributi, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1, c. 1091, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;

-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, unitamente alla sua pubblicazione.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEL SETTORE ENTRATE

ART. 1 **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate-ufficio tributi.

ART. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per "Settore entrate-ufficio tributi" del Comune di Porlezza l'ufficio l'Area Economico-finanziaria cui compete la gestione della funzione impositiva.

Rientrano nel "Settore entrate-ufficio tributi": Il Responsabile di Area ed il personale addetto all'ufficio Tributi, nonché il personale dell'Ufficio Ragioneria addetto alle entrate.

Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'IMU e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale.

ART. 3 **Determinazione dell'importo del fondo**

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel successivo art.4 del presente Regolamento è Istituito apposito Fondo Incentivante. Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come quelle risultanti di conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento IMU e TARI;
- il 5% delle riscossioni coattive tramite ruolo di cui al DPR n.602/1973 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, con riferimento ad atti di accertamento IMU e TARI precedentemente emessi e notificati direttamente dall'Ente impositore;

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio approvato nell'anno di riferimento.

ART. 4 **Obiettivi**

Gli obiettivi consistono nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio tributi propedeutici alla successiva attività accertativa per parziali o omessi versamenti e per infedeli o omesse denunce il cui risultato finale è l'emissione di avvisi di accertamento per il recupero di somme non riscosse o non versate. L'attività di controllo consiste altresì nell'emissione di solleciti, ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Gli avvisi di accertamento sono emessi con numerazione progressiva e sono misurabili alla fine di ciascun anno. Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà annualmente procedere a quantificare il relativo importo riscosso a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI, al netto delle spese di notifica sostenute.

La Giunta Comunale annualmente può decidere ulteriori e specifici obiettivi diversi da quelli previsti ai commi precedenti.

ART. 5

Destinatari degli incentivi economici e liquidazione delle quote individuali

Nella costituzione del fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale viene inserita la quota delle risorse di cui al presente regolamento in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali all'ufficio tributi e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita dal presente regolamento nella misura rispettivamente dello 0,50% e del 4,50% ed è prevista annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Qualora non vi siano effettive necessità o progetti di potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi nel corso dell'anno di riferimento l'importo dell'0,50% sarà ripartito tra il personale impiegato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

La ripartizione dell'incentivo e la conseguente liquidazione tra gli aventi diritto, è disposta dal Responsabile del Servizio Personale, una volta acquisita da parte del responsabile del Servizio Finanziario una dettagliata relazione sulle concrete attività svolte da parte del personale dell'Ufficio Tributi nell'esercizio precedente. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 3. La relazione si conclude con la proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra il personale dell'Ufficio tributi. L'erogazione delle stesse avviene a seguito dell'approvazione della relazione sul Piano della Performance;

La ripartizione dell'incentivo di cui sopra viene disposta nell'ambito delle seguenti percentuali:

-Responsabile di Area (nonché responsabile dei Tributi IMU e TARI): 25%

-Personale Ufficio Tributi e Ufficio Ragioneria addetto alle entrate (nonché responsabili del procedimento dei tributi IMU e TARI): 75%

-La ripartizione di cui sopra, potrà essere modificata in caso di diversa assegnazione di personale all'ufficio tributi o di diversa ripartizione dei compiti.

ART.6

Trattamento accessorio - limitazioni ed esclusioni

L'erogazione degli incentivi non ha luogo qualora il servizio di accertamento dei tributi di cui al presente regolamento sia effettuato mediante concessione.

La liquidazione delle somme come determinate dal presente Regolamento viene effettuata al lordo di oneri previdenziali e IRAP, ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto relativo all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dall'art. 151 del TUEL. In caso di mancata approvazione entro i termini dei documenti contabili di cui sopra, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane e per la produttività confluiranno in economia.

In caso di ritardata approvazione del bilancio di previsione e/o del rendiconto, rispetto ai termini previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, sarà comunque possibile procedere alla distribuzione di compensi per la lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016/2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento degli obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è pertanto possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.

Il beneficio attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, comprensivo della tredicesima mensilità e di eventuali aumenti contrattuali intervenuti nell'anno di corresponsione degli incentivi.

ART.7

Rapporti con gli altri servizi comunali

Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'azione di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra servizi diversi e, non costituendo partecipazione all'attività di accertamento evasione, non rientrano nell'attività di accertamento normata dal presente regolamento.

ART. 8

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate Imu e Tari, oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2019.

ART. 9

Limitazioni ed esclusioni

L'erogazione degli incentivi non ha luogo qualora il servizio di accertamento dei tributi di cui al presente regolamento sia effettuato mediante concessione. Nella determinazione della percentuale di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), la Giunta Comunale tiene conto dell'eventuale affidamento in concessione delle funzioni di accertamento di uno o più tributi di competenza dell'ente.

La liquidazione delle somme come determinate dal presente Regolamento viene effettuata al lordo di oneri previdenziali e IRAP, ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dall'art. 151 del TUEL.

Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è pertanto possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.

Il beneficio attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, comprensivo della tredicesima mensilità e di eventuali aumenti contrattuali intervenuti nell'anno di corresponsione degli incentivi.

ART. 10

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate Imu e Tari, oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ERCULIANI SERGIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

ATTO N. 97 DEL 05-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEL SETTORE ENTRATE ART. 1, C. 1091, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione SILVIA GIANOTTI certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 10-01-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 25-01-2020.

Addì, 10-01-2020

Il Responsabile della pubblicazione
GIANOTTI SILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.